



2025/986

12.6.2025

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 70/2025

del 14 marzo 2025

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2025/986]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 ⁽¹⁾, quale rettificato in GU L 20 del 24.1.2020, pag. 26 e GU L 405 del 2.12.2020, pag. 79.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE ⁽²⁾, quale rettificata in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 84.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. il testo del punto 14 (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
 - i) il titolo dell'atto è sostituito dal seguente:

"Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE";
 - ii) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32019 L 2034:** Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64) , quale rettificata in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 84";
 - iii) il testo dell'adattamento p) è sostituito dal seguente:

"all'articolo 134, paragrafo 2, dopo i termini "alla Commissione" sono inseriti i termini", o all'Autorità di vigilanza EFTA per le notifiche emananti dagli Stati EFTA,";
2. il testo del punto 14a (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
 - i) il titolo dell'atto è sostituito dal seguente:

"Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012";

⁽¹⁾ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64.

ii) è aggiunto il trattino seguente:

— **32019 R 2033**: Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 20 del 24.1.2020, pag. 26 e in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 79”;

3. ai punti 19b (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), 30 (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31bb (Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:

— **32019 L 2034**: Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64) , quale rettificata in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 84”;

4. il punto 31ea (Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

i) è aggiunto il trattino seguente:

— **32019 L 2034**: Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64) , quale rettificata in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 84”;

ii) l'adattamento diventa adattamento a);

iii) dopo l'adattamento a) è inserito l'adattamento seguente:

”b) all'articolo 2, punto 7), anziché ”gli atti giuridici dell'Unione” leggasi ”le disposizioni dell'accordo SEE”;

5. dopo il punto 19br (Regolamento delegato (UE) 2021/1340 della Commissione) è inserito il testo seguente:

”19c. **32019 R 2033**: Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 20 del 24.1.2020, pag. 26 e GU L 405 del 2.12.2020, pag. 79

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a) all'articolo 57, per gli Stati EFTA anziché ”26 giugno 2021” leggasi ”data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 70/2025 del 14 marzo 2025”, con gli opportuni adattamenti grammaticali;

b) all'articolo 57, paragrafo 6, e agli articoli 58 e 59, per gli Stati EFTA anziché ”25 dicembre 2019” leggasi ”data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 70/2025 del 14 marzo 2025”, con gli opportuni adattamenti grammaticali;

c) all'articolo 65, anziché ”negli altri atti dell'Unione” leggasi ”nelle altre disposizioni dell'accordo SEE”;

d) all'articolo 66, per gli Stati EFTA:

i) al paragrafo 2 anziché ”dal 26 giugno 2021” leggasi ”dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 70/2025 del 14 marzo 2025 o da data fissata in applicazione del diritto nazionale entro il 26 giugno 2025”;

ii) il paragrafo 3 non si applica agli Stati EFTA.

19d. **32019 L 2034**: Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64), quale rettificata in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 84

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) nonostante le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo e se non altrimenti stipulato in esso, l'espressione ”Stato membro” o ”Stati membri” e l'espressione ”autorità competente” o ”autorità competenti” s'intendono ricomprendere rispettivamente, oltre al significato della direttiva, gli Stati EFTA e le rispettive autorità competenti;

- b) per gli Stati EFTA, i riferimenti ai poteri dell'ABE a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio contenuti nella direttiva si intendono fatti, nei casi previsti e conformemente al punto 31g del presente allegato, ai poteri dell'Autorità di vigilanza EFTA;
 - c) all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), dopo i termini " le altre parti del SEVIF" è aggiunto il testo seguente:

" Le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione cooperano nello stesso modo con le autorità competenti degli Stati EFTA;"
 - d) all'articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Gli Stati EFTA assicurano che le autorità competenti cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo uno scambio di informazioni adeguate, affidabili ed esaurienti tra esse e le parti del SEVIF e l'Autorità di vigilanza EFTA;"
 - e) all'articolo 10, anziché "altri atti giuridici dell'Unione" leggasi "altre disposizioni dell'accordo SEE";
 - f) gli articoli 16 e 56 non si applicano agli Stati EFTA;
 - g) all'articolo 65, anziché "negli altri atti dell'Unione" leggasi "nelle altre disposizioni dell'accordo SEE";
 - h) all'articolo 67, per gli Stati EFTA:
 - i) anziché "26 giugno 2021" leggasi "data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 70/2025 del 14 marzo 2025 o data fissata in applicazione del diritto nazionale entro il 26 giugno 2025", con gli opportuni adattamenti grammaticali;
 - ii) al paragrafo 1, secondo comma, i termini "Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie a conformarsi all'articolo 62, punto 6), per quanto riguarda l'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE a decorrere dal 27 dicembre 2020 e le disposizioni necessarie a conformarsi all'articolo 64, punto 5), a decorrere dal 26 marzo 2020." non si applicano."
6. il punto 31ba (Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
- i) è aggiunto il trattino seguente:

"— **32019 L 2034:** Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64) , quale rettificata in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 84";
 - ii) l'adattamento g) è sostituito dal seguente:

"all'articolo 41:

 - i) al paragrafo 2, anziché "imprese dell'Unione" leggasi "imprese del SEE";
 - ii) al paragrafo 3, anziché "controparti dell'UE" leggasi "controparti del SEE";
 - iii) dopo l'adattamento m) è inserito l'adattamento seguente:

"n) all'articolo 95 bis, per gli Stati EFTA anziché "del 25 dicembre 2019" leggasi "della data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 70/2025 del 14 marzo 2025";"
7. ai punti 31baa (Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 31g (Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:
- "— **32019 R 2033:** Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1), quale rettificato in GU L 20 del 24.1.2020, pag. 26 e in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 79".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2019/2033, quale rettificato in GU L 20 del 24.1.2020, pag. 26 e in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 79, e della direttiva (UE) 2019/2034, quale rettificata in GU L 405 del 2.12.2020, pag. 84, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2025

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.